



# COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

## Verbale di deliberazione N. 115

della Giunta comunale

**OGGETTO:** Liquidazione reggenza a scavalco Segretario comunale dott. Lucillo Boso per il periodo dal 22.08.2022 al 22.11.2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **due** del mese di **dicembre**, alle ore 09.00, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Assessore
4. Dalla Sega Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
<b>X</b>	

Assiste il Vicesindaco Signor Bettega Camillo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Liquidazione reggenza a scavalco Segretario comunale dott. Lucillo Boso per il periodo dal 22.08.2022 al 22.11.2022.**

**Prima della trattazione del punto si assenta il Segretario comunale Lucillo Boso in quanto interessato ex art. 65 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2. Funge da Segretario comunale il Vicesindaco Camillo Bettega.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 162 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 che testualmente dispone:

*“Supplenza e reggenza delle sedi segretarili*

- 1. Per assicurare la regolarità del servizio in caso di assenza o di impedimento temporaneo del segretario comunale, sempre che il comune non sia dotato di vicesegretario comunale, il presidente della provincia territorialmente competente dispone, su richiesta scritta del sindaco del comune interessato da presentarsi di norma almeno 8 giorni prima del verificarsi dell'assenza, che il servizio di segreteria sia svolto, in supplenza del titolare, da un segretario di un comune viciniore, o da un segretario comunale collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 159. Nel caso in cui il servizio debba essere ricoperto dal segretario di un comune viciniore, deve essere sentito il sindaco di questo comune, il quale si esprime entro le ventiquattro ore successive; decorso tale termine, il presidente della provincia può comunque disporre la sostituzione.*
- 2. Analogamente si procede in caso di vacanza della sede segretarile, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali.*
- 3. I regolamenti comunali fissano il compenso spettante al segretario comunale reggente o supplente, sulla base degli accordi sindacali di cui al capo IV del presente titolo.*
- 4. L'onere di spesa per la reggenza o la supplenza è a carico del comune presso cui vengono prestati i servizi di reggenza o di supplenza.”*

Preso atto che su richiesta del Sindaco di Imer, il Presidente della Giunta Provinciale ha conferito alla dott. Lucillo Boso, Vicesegretario del Comune di Predazzo, l'incarico della temporanea reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Imer per il periodo dal 22.08.2022 al 22.11.2022, con provvedimento ns. prot. n. 3390 del 22.08.2022.

Rilevato che nei citati provvedimenti è stabilito che al Segretario spetta il compenso mensile fissato dalla Giunta comunale in osservanza delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva e che gli emolumenti in questione dovranno formare oggetto di apposito atto deliberativo.

Dato atto che la dott. Lucillo Boso ha assunto l'incarico e svolto le relative mansioni.

Esaminate:

- la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 che all'art. 8, quarto comma, stabilisce che “Per contenere la spesa per il servizio di segreteria in caso di assenza del titolare .... il trattamento economico dei segretari incaricati con decreto del Presidente della Provincia di reggenza o supplenza a tempo parziale è definito in proporzione all'impegno orario richiesto dall'amministrazione destinataria della copertura temporanea ...”;

- la Circolare della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali dd 18.01.2011 Prot. n. S110/11/27969/1.1.2/2-11 che al punto e) di pag. 20 precisa, tra il resto, che “... il servizio a scavalco può essere richiesto con impegno per periodi medio-lunghi (mesi), per giorni, per singole giornate (sostituzione di colleghi assenti) oppure anche per puntuali impegni (è il caso della

sostituzione per l'assistenza alle riunioni collegiali, se il titolare ad esempio si trovasse in condizioni di incompatibilità per qualche punto all'ordine del giorno)." Prosegue la Circolare ricordando che "... quella a scavalco è una prestazione che dovrebbe essere resa dal segretario interessato fuori dall'orario di servizio con il suo ente di appartenenza, ragione per cui andrebbe compensata con criteri sganciati dalla attività derivante dal rapporto di lavoro dipendente; fra i parametri da considerare la legge provinciale prevede ora quello della durata dell'impegno lavorativo (che può essere affiancato dal criterio del grado di impegno che la prestazione richiede, del tipo di atti da redigere, del livello di responsabilità richiesto, ecc.)".

Ritenuto che gli emolumenti da liquidare al Segretario supplente incaricato non possano essere ridotti ad un mero calcolo legato alla effettiva presenza (impegno orario) presso la sede municipale, al numero di accessi o ad altri parametri quantitativi o numerici, ma che il criterio di determinazione del compenso debba essere piuttosto determinato sulla base di altri più significativi e meglio confacenti criteri come la concreta disponibilità, reperibilità, responsabilità, la sostanziale garanzia prestata dallo stesso per l'attività amministrativa dell'Ente.

Visto l'art. 316, primo comma, del Regolamento Organico del Personale dipendente del Comune di Imer il quale stabilisce al primo comma che "Al Segretario comunale di altro Comune, incaricato della reggenza o supplenza del Segretario titolare, è corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso fino ad un massimo di 4/5 del trattamento economico iniziale previsto per il posto occupato, calcolato, sullo stipendio tabellare, sulla indennità integrativa speciale e sull'indennità di posizione, in relazione alle effettive prestazioni....".

Considerato che l'impegno del Segretario comunale supplente è stato non per una o più sostituzioni per impegni puntuali del Segretario titolare, ma per una sostituzione globale nelle funzioni.

Ritenuto, quindi, in considerazione del servizio svolto e delle responsabilità assunte, di applicare il criterio previsto dal Regolamento Organico del Personale dipendente, fissando la remunerazione del Segretario supplente in un compenso pari ai 3/5 del trattamento economico iniziale calcolato sullo stipendio tabellare, sulla indennità integrativa speciale e sull'indennità di posizione spettanti ai segretari comunali dei comuni di terza classe, alla quale appartiene il comune di Imer e calcolata sui giorni di servizio svolto per il periodo dal 22.08.2022 al 22.11.2022.

Preso atto che il Consiglio comunale di Imer con provvedimento n. 48 del 28.12.2021 ha approvato il Bilancio di previsione 2022/2024.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Visto l'accordo per il rinnovo del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali sottoscritto in data 29/10/2018.

Visto il Regolamento Organico del Personale dipendente.

Visti lo Statuto Comunale del Comune di Imer.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 29.03.2018.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria.

Acquisito altresì dal Responsabile Finanziario il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi ed accertati

### **DELIBERA**

1. di liquidare, per i motivi esposti in premessa, al Vicesegretario del Comune di Predazzo, dott. Lucillo Boso, il servizio di temporanea reggenza a scavalco della segreteria comunale di III classe del Comune di Imer per il periodo dal 22.08.2022 al 22.11.2022, nell'importo così determinato, con compenso pari ai 3/5 del trattamento economico iniziale calcolato sullo stipendio tabellare, sull'indennità di posizione, sulla indennità integrativa speciale:

Stipendio iniziale annuo lordo	€ 29.627,07
Indennità di posizione	€ 14.590,00
Indennità integrativa speciale	€ 6.925,61
Totale	€ 51.142,68
3/5	€ 30.685,61
<b>3/5:365*93 giorni = TOTALE LORDO DOVUTO</b>	<b>€ 7.818,53</b>

2. di operare sul compenso suddetto le ritenute previste dalla normativa vigente e di versare gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente;
3. di impegnare la spesa lorda derivante dal presente provvedimento:
  - per € 7.818,53.- (compensi) al cap. 1020003,
  - per € 1.860,81.- (oneri) al cap. 1020016,
  - per € 664,57.- (IRAP) al cap. 1020101,del bilancio 2022/2024, esercizio 2022, che presentano adeguata disponibilità;
4. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiglieri, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2;
5. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo a pubblicazione avvenuta;
6. di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Loss Antonio

IL VICESINDACO  
Bettega Camillo

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*